

## Onere della prova nelle cause di ripetizione d'indebito relative ai versamenti in conto corrente

---



### Sommario

*La recente sentenza n. 27705 del 30 ottobre 2018 della Suprema Corte di Cassazione interviene in materia di onere della prova nelle cause di ripetizione d'indebito relative ai versamenti in conto corrente, approdando ad interessanti conclusioni sul punto.*

1

---

### La fattispecie

Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, un cliente ha convenuto in giudizio la Banca proponendo l'azione di ripetizione per l'illegittimo addebito in conto corrente di interessi ultralegali e anatocistici: la domanda è stata respinta dalla Corte di Appello, la quale ha, invece, accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, sul presupposto che, in assenza di prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito o, comunque, di affidamenti di fatto sul conto corrente, tutte le rimesse devono considerarsi di natura solutoria.

Il correntista ha, quindi, proposto ricorso avanti al Supremo Collegio, lamentando la violazione e falsa applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ritenendo che, a suo dire, il Giudice di merito avrebbe dovuto: i) presumere la natura ripristinatoria dei versamenti in

conto corrente in assenza di prova contraria fornita dalla Banca; ii) accertare l'esistenza di un fido di fatto sul medesimo conto corrente.

---

## Soluzione

Il cuore della sentenza in commento è quello del chiarimento offerto sul profilo della ripartizione tra i litiganti dell'onere della prova nei giudizi in questione; sul punto, i passaggi fondamentali della motivazione del Supremo Collegio sono i seguenti.

1. Anzitutto, con riferimento al dies a quo per la decorrenza della prescrizione eccepita dalla Banca, la Suprema Corte, riafferma il pacifico principio secondo il quale “qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora dovrà dirsi che quei versamenti integrino la nozione di "pagamento"; il contrario, quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente”, facendone discendere la conclusione che “poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata dal carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, in mancanza di un'apertura di credito non può che concludersi per detto dies a quo” e, quindi, non dalla chiusura finale del conto.

2. Passando ad affrontare la questione centrale della ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte - dopo avere ribadito che spetta al cliente che agisce per la ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, ossia la dazione e la mancanza di una causa che giustifichi la stessa, o il venir meno di questa; mentre spetta alla Banca, allorquando eccepisce quale fatto estintivo, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale delle annotazioni passive in conto, allegare l'inerzia del titolare, il tempo del pagamento ed, infine, il tipo di prescrizione invocata, manifestando la volontà di avvalersi della stessa - risolve la questione come segue: ove la Banca abbia validamente proposto l'eccezione di prescrizione, grava sul cliente l'onere della prova del fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un'apertura di credito, anche solo di fatto: l'esistenza di tale contratto, infatti, viene ritenuta idonea a qualificare i versamenti come

“mero ripristino della disponibilità accordata” e consente al correntista di differire l’inizio del decorso del termine di prescrizione al momento della chiusura del contratto di conto corrente.

In questa prospettiva, quindi, la Suprema Corte opera una distinzione tra l’ipotesi di conto corrente non affidato, nel qual caso tutte le rimesse devono considerarsi solutorie e con il corollario che non grava sulla Banca l’onere di individuarle specificamente, e l’ipotesi in cui, al contrario, sussista un contratto di affidamento, anche solo di fatto, nella quale, quindi, è l’attore che agisce in ripetizione a doverne provare l’esistenza, al fine di poter considerare i versamenti, appunto, quali meri atti di ripristino della disponibilità, e come tali inidonei al decorso della prescrizione.

---

### Conclusioni

Con la sentenza in commento il Supremo Collegio ha ritenuto sufficiente per integrare il carattere solutorio dei versamenti effettuati dal correntista l’assenza di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che, eccettuata dalla Banca la prescrizione dell’indebitato per decorso del termine decennale di pagamento, è sempre onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito ed il relativo ammontare, la cui mancanza determina l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione della Banca e quindi il rigetto della domanda.